

Allegato I

Informazioni riguardanti i Paesi stranieri diversi da quelli di cui all'Allegato II nei confronti dei quali sono in vigore le Limitazioni, così come definite nel Report.

Paesi	Provvedimento	Divieti
AFGHANISTAN	Decisione 2011/486/PESC	Embargo sul commercio di armi e materiale connesso.
ARMENIA	Risoluzione ONU n. 853/1993	Restrizioni su base non obbligatoria di forniture di armi e munizioni.
BIELORUSSIA	Decisione 2012/642/PESC	Embargo sul commercio di armi e materiale connesso; valida sino al 31 ottobre 2013.
BIRMANIA/MYANMAR	Posizione comune 2006/318/PESC Posizione comune 2009/351/PESC Decisione 2010/232/PESC Regolamento (UE) n. 408/2010 Decisione 2011/239/PESC Decisione 2012/98/PESC Decisione 2012/225/PESC Decisione 2013/184/PESC Regolamento UE n. 401/2013	Divieto di fornitura di armi ed attrezzature per repressione interna. In linea con Posizione Comune 2006/318/PESC. Proroga delle sanzioni previste dalla Posizione comune 2009/351/PESC fino al 30 aprile 2011. In linea con Decisione 2010/232/PESC. Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2012. Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso e della proroga di tali misure restrittive sino al 30 aprile 2012. Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2013. Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2014. In linea con la Decisione 2013/184/PESC.
CINA	Dichiarazione del Consiglio Europeo di Madrid del 27.6.1989	Embargo sul commercio dei materiali di armamento.
COSTA D'AVORIO	Risoluzione ONU S/Res/1572 (2004) Posizione comune 2004/852/PESC Regolamento (CE) n. 174/2005 Risoluzione ONU S/Res/ 1893 (2009) Risoluzione ONU S/Res/1946 (2010)	Embargo sulle forniture di armamenti. Embargo sulle armi e connessi materiali, divieto di esportare attrezzature utilizzabili per repressione interna. Divieto di esportazione armi ed attrezzature per repressione interna. Conferma dell'embargo sugli armamenti stabilito risoluzione ONU S/Res/1572/2004. Proroga fino al 30 aprile 2011 dell'embargo sulla fornitura di armamenti previsto con la risoluzione ONU 1572 (2004) .

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Decisione 2010/656/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 1032/2010</p> <p>Decisione 2011/71/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1980 (2011)</p> <p>Decisione 2011/412/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 668/2011</p> <p>Regolamento (UE) n. 617/2012</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2045 (2012)</p> <p>Decisione 2012/371/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2101 (2013)</p>	<p>Proroga delle misure restrittive in linea con la risoluzione ONU 1946/2010.</p> <p>Divieto di esportazione armi ed attrezzature per repressione interna e deroga per materiale non letale e ad uso umanitario e di protezione.</p> <p>Proroga delle misure restrittive stabilite con la decisione 2010/656/PESC.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2012 e previsione di due ulteriori deroghe al divieto di embargo</p> <p>Modifica alle misure restrittive stabilite con la decisione 2010/656/PESC, in linea con la Risoluzione ONU S/Res/1980 (2011).</p> <p>Modifica al Regolamento CE n., 174/2005.</p> <p>Modifica al Regolamento CE n., 174/2005: embargo di materiale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2013.</p> <p>In linea con quanto previsto nella Risoluzione ONU n. 2045/2012.</p> <p>Proroga delle misure restrittive sino al 30 aprile 2014.</p>
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	<p>Risoluzione ONU S/Res/1807 (2008)</p> <p>Regolamento (CE) n. 889/2005</p> <p>Posizione comune 2008/369/PESC</p> <p>Regolamento (CE) n. 666/2008</p> <p>Risoluzione ONU 1896/2009</p> <p>Posizione comune 2009/66/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/1952 (2010)</p> <p>Decisione 2010/788/PESC</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2021(2011)</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2078(2012)</p>	<p>Embargo su forniture di armamenti e materiale connesso per tutte le organizzazioni non governative.</p> <p>Divieto di fornitura, trasferimento ed esportazione di armamenti e materiale connesso.</p> <p>Divieto di fornitura, fabbricazione ed uso di armamenti e materiale connesso per tutte le organizzazioni non governative.</p> <p>Conferma ed estensione validità del Regolamento (CE) n. 889/2005.</p> <p>Rinnovo delle misure restrittive previste con la Risoluzione ONU 1896/2009.</p> <p>Conferma ed estensione validità della Posizione Comune 2008/369/PESC.</p> <p>Rinnovo delle misure restrittive all'esportazione di armi previste dalla risoluzione ONU S/RES/1807 (2008) sino al 30 novembre 2011.</p> <p>Embargo di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo a persone o entità non governative che operano nel territorio della Repubblica Democratica del Congo.</p> <p>Rinnovo delle misure restrittive sino al 30 novembre 2012.</p> <p>Rinnovo delle misure restrittive sino al 1 febbraio 2014.</p>

Paesi	Provvedimento	Divieti
COREA DEL NORD	<p>Risoluzione ONU n. 1718/2006</p> <p>Posizione comune 2006/795/PESC</p> <p>Regolamento (CE) n. 329/2007</p> <p>Posizione comune 2009/573/PESC</p> <p>Decisione 2009/1002/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 1283/2009</p> <p>Regolamento (UE) n. 567/2010</p> <p>Decisione 2010/800/PESC</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2087(2013)</p> <p>Decisione 2013/88/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 296/2013</p> <p>Risoluzione ONU s/Res/2094(2013)</p> <p>Decisione 2013/183/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 696/2013</p>	<p>Embargo sulle forniture di armamenti e materiali connesse. Embargo su materiali e beni connessi con il settore nucleare.</p> <p>In linea con Risoluzione ONU n. 1718/2006.</p> <p>Attua le misure previste dalla posizione comune 2006/795/PESC.</p> <p>Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2006/795/PESC.</p> <p>Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2006/795/PESC.</p> <p>Embargo sulle forniture di prodotti considerati a duplice uso e connessi. Embargo sul materiale connesso con il settore nucleare.</p> <p>In linea con la Posizione comune 2006/795/PESC.</p> <p>Conferma embargo di armi e materiale connesso, compresi materiali e beni connessi con il settore nucleari e prodotti considerati a duplice uso.</p> <p>Embargo su prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.</p> <p>Embargo su prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa conformemente a quanto previsto nella Risoluzione ONU n. 2087(2013).</p> <p>Modifica il Regolamento (CE) n. 329/2007 in linea con la decisione 2013/88/PESC.</p> <p>Conferma l'embargo imposto dalle risoluzioni 1718(2006) e 2087(2013) e lo estende ai beni indicati sub allegato 3 alla risoluzione. (i.e. "nuclear items, missile items, chemical weapons items").</p> <p>Abroga e sostituisce la Decisione 2010/800/PESC; prevede misure restrittive alla vendita, fornitura e trasporto di materiale, attrezzature e tecnologie che potrebbero contribuire a programmi legati ad armi nucleari, missili balistici o altre armi di distruzioni di massa ovvero a programmi legati ad attività militari, in linea con quanto previsto dalla Risoluzione ONU s/Res/2094(2013).</p> <p>Aggiorna l'elenco di tutti i prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compresi i software, che costituiscono beni o tecnologie a duplice uso soggetti a un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione a qualunque persona, entità od organismo della Corea del Nord.</p>
ERITREA	Risoluzione ONU S/RES/1907 (2009)	Embargo sulle forniture di armamenti e materiale connesso.

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Decisione 2010/127/PESC</p> <p>Decisione 2010/414/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 667/2010</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/2060(2012)</p> <p>Regolamento (UE) n. 942/2012</p> <p>Decisione 2012/632/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/2111(2013)</p>	<p>Divieto di forniture o vendite di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo.</p> <p>Addendum alla Decisione 2010/127/PESC.</p> <p>Conferma la Decisione 2010/127/PESC.</p> <p>Conferma l'embargo imposto con la risoluzione n. 1907/2009. Ad eccezione delle armi e materiale connesso non letale destinato a scopi umanitari o protettivi ovvero materiale ed equipaggiamento militare per le forze UN presenti nel Paese.</p> <p>Modifica il Regolamento (UE) n. 667/2012 in linea con la Risoluzione ONU n. 2060(2013).</p> <p>Modifica la Decisione 2010/127/PESC 2012 in linea con la Risoluzione ONU n. 2060(2013).</p> <p>Conferma l'embargo imposto con la Risoluzione ONU S/RES/1907 (2009).</p>
REPUBBLICA DI GUINEA	<p>Regolamento (UE) n.1284/2009</p> <p>Posizione Comune 2009/788/PESC</p> <p>Decisione 2009/1003/PESC</p> <p>Decisione 2010/638/PESC e successive modifiche¹</p> <p>Decisione 2011/706/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 1295(2011)</p> <p>Decisione 2012/665/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 49/2013</p>	<p>Divieto di fornitura di armi ed attrezzature per repressione interna.</p> <p>Embargo di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo ad eccezione di materiale non letale per uso protettivo o umanitario.</p> <p>Conferma ed estensione delle misure restrittive concernenti armi e connessi materiali, nonché attrezzature utilizzabili per repressione interna di cui alla posizione comune 2009/788/PESC.</p> <p>Proroga dell'embargo sulle armi e materiale connesso sino al 27 ottobre 2011.</p> <p>Modifica e deroga alle misure restrittive imposte con la Decisione 2010/638/PESC riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di armi per scopi umanitari o protettivi ovvero di armi militari non letali; la decisione rimane in vigore sino al 27 ottobre 2012.</p> <p>Conferma le misure previste con la Decisione 2011/706/PESC</p> <p>Modifica e deroga alle misure restrittive imposte con la Decisione 2010/638/PESC riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di armi per scopi umanitari o protettivi ovvero di armi militari non letali; la decisione rimane in vigore sino al 27 ottobre 2013.</p> <p>Modifica delle misure restrittive previste dal Regolamento (UE) n. 1284/2009 riguardo alla vendita, fornitura, trasferimento di esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all'uso civile nel settore minerario e delle infrastrutture.</p>

¹ Ultima modifica: Decisione 2012/665/PESC del Consiglio del 26 ottobre 2012, che modifica la Decisione 2010/638/ che proroga le misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea sino al 27 ottobre 2013.

Paesi	Provvedimento	Divieti
IRAN	<p>Risoluzione ONU n. 1737/2006</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/1747 (2007)</p> <p>Risoluzione ONU S/RES/1803 (2008)</p> <p>Posizione comune 2007/140/PESC</p> <p>Posizione comune 2007/246/PESC</p> <p>Regolamento (CE) n. 423/2007 e successive modifiche²</p> <p>Posizione comune 2008/652/PESC</p> <p>Decisione 2010/413/PESC e successive modifiche³</p> <p>Regolamento di Esecuzione (UE) n. 668/2010</p> <p>Regolamento (UE) n. 961/2010 e successive modifiche⁴</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011</p> <p>Regolamento UE n. 267/2012 e successive modifiche⁵</p> <p>Regolamento UE n. 1263/2012</p>	<p>Embargo su tutte le forniture di materiali connessi con il settore nucleare.</p> <p>Embargo di forniture di tutti i principali sistemi d'arma (come precisati in registro ONU).</p> <p>Divieto di fornitura, vendita e trasferimento di tutti i materiali e tecnologie nucleari.</p> <p>Recepisce ed estende le misure adottate dall'ONU con Risoluzione 1737.</p> <p>Introdotte le ulteriori restrizioni previste da Risoluzione S/RES/1747, tra cui embargo su forniture di armi.</p> <p>Embargo su tutte le forniture di materiali connesso con il settore nucleare.</p> <p>Sulla scia della Risoluzione ONU S/RES/1803 estende il divieto di fornitura ad un ulteriore categoria di materiali.</p> <p>Abroga posizione comune 2007/140/PESC e introduce ulteriori restrizioni all'embargo su tutte le forniture di materiali connessi con il settore nucleare.</p> <p>Attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007.</p> <p>Abroga Regolamento (CE) n. 423/2007 e introduce ulteriori restrizioni all'embargo sulla fornitura di attrezzature per la repressione interna, beni a duplice uso o connessi con l'attività nucleare e/o missilistica.</p> <p>Attua il Regolamento (UE) n. 961/2010.</p> <p>Abroga il regolamento UE n. 961/2012 ed impone misure restrittive all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso previste dal Regolamento CE n. 428/2009.</p> <p>Conferma l'embargo su beni e tecnologie a duplice uso previste dal Regolamento CE n. 428/2009 ad eccezione dei beni e delle tecnologie indicate all'Allegato I parte A del Regolamento.</p>

² Ultima modifica: Regolamento (UE) n. 532/2010 della Commissione del 18 giugno 2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

³ Ultima modifica: Decisione 2013/270/PESC del Consiglio che modifica l'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.

⁴ Ultima modifica: Regolamento UE n. 56/2012 del Consiglio del 23 gennaio 2012 che modifica il Regolamento UE n. 961/2012 che integra e modifica l'elenco delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono previste misure specifiche.

⁵ Ultima modifica: Regolamento UE n. 1263/2012 del Consiglio del 21 dicembre 2012 che modifica il Regolamento UE n. 267/2012 che conferma l'embargo su beni e tecnologie a duplice uso previste dal Regolamento CE n. 428/2009 ad eccezione dei beni e delle tecnologie individuate all'Allegato I parte A del Regolamento.

Paesi	Provvedimento	Divieti
IRAQ	Posizione comune 2009/495/PESC	Embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e connessi materiali.
	Risoluzione ONU S/Res/1546 (2004)	Embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e connessi materiali.
	Posizione comune 2004/553/PESC	Deroga alle misure restrittive imposte, per armi o materiale connesso per scopi umanitari o protettivi.
LIBERIA	Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003)	Embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e connessi materiali.
	Risoluzione ONU S/Res/1731 (2006)	Deroga alle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003) per armi o materiale connesso per scopi umanitari o protettivi
	Risoluzione ONU n. 1903/2009	Conferma dell'embargo su forniture, vendite e trasferimento di armi e materiale connesso.
	Posizione comune 2008/109/PESC	Conferma dell'embargo stabilito da Risoluzione S/Res/1521(2003).
	Decisione 2010/129/PESC	Conferma delle misure restrittive stabilite nella Posizione comune 2008/109/PESC.
	Regolamento (UE) n. 493/2010	In linea con risoluzione ONU n.1903(2009).
	Risoluzione ONU S/Res/1961 (2010)	Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).
	Risoluzione ONU S/Res/2025 (2011)	Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).
LIBIA	Risoluzione ONU S/Res/2079(2012)	Conferma ed estensione per 12 mesi delle misure restrittive imposte dalla Risoluzione ONU S/Res/1521 (2003).
	Risoluzione ONU S/Res/1970 (2011)	Embargo su fornitura, vendita e trasferimento di armi e materiale connesso ad eccezione di materiale non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo.
	Risoluzione ONU S/Res/1973 (2011)	Dispone ulteriori misure per dare esecuzione alle disposizioni sull'embargo di armi e materiale connesso
	Decisione 2011/137/PESC	Embargo su fornitura, vendita e trasferimento di armi e materiale connesso ad eccezione di materiale non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo.
	Decisione di Esecuzione 2011/156/PESC	Attua la Decisione 2011/137/PESC
	Regolamento (UE) n. 204/2011	Embargo generalizzato su armi e materiale connesso in linea con la decisione 2011/137/PESC.

Paesi	Provvedimento	Divieti
	<p>Risoluzione ONU S/Res/2040 (2012)</p> <p>Decisione 2011/625/PESC</p> <p>Regolamento UE n. 965/2011</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/2095(2013)</p> <p>Decisione 2013/182/PESC</p>	<p>Conferma dell'embargo di armi imposto con la Risoluzione ONU S/Res/1970(2011).</p> <p>Deroga all'embargo di armamenti e materiale connesso per il materiale militare destinato alla sicurezza e al disarmo delle autorità libiche, nonché di armi leggere e di piccolo calibro ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite.</p> <p>Deroga all'embargo di armamenti e materiale connesso per il materiale e alle attrezzature a fini militari e di sicurezza o per assistenza alle autorità libiche in vista del disarmo del Paese.</p> <p>Deroga all'embargo di armi e materiale connesso: la vendita, fornitura e trasferimento di materiale non letale destinato ad usi umanitari o protettivi non richiede la preventiva autorizzazione del Comitato ai sensi della Risoluzione n. 1970 (2011).</p> <p>Modifica della Decisione 2011/137/PESC in linea con la Risoluzione ONU S/Res/2095(2013).</p>
SIERRA LEONE	<p>Risoluzione ONU S/Res/1171 (1998)</p> <p>Posizione comune 1998/409/PESC</p> <p>Risoluzione ONU S/Res/1940 (2010)</p> <p>Decisione 2010/677/PESC</p>	<p>Embargo su forniture di armi e restrizioni su movimentazione di soggetti di forze non governative.</p> <p>Embargo su forniture di armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la risoluzione ONU S/Res/1171 (1998) e pone termine con effetto immediato alle misure restrittive alla fornitura di armi e materiale connesso.</p> <p>Abroga la posizione comune 1998/409/PESC e pone termine con effetto immediato all'embargo sull'esportazioni di armi e materiale connesso.</p>
SIRIA	<p>Regolamento (UE) n. 36/2012</p> <p>Decisione 2012/739/PESC</p> <p>Decisione 2013/109/PESC</p> <p>Decisione 2013/255/PESC</p> <p>Regolamento (UE) n. 697/2013</p>	<p>Embargo su armi e materiale connesso.</p> <p>Embargo su armi e materiale connesso sino al 1 marzo 2013.</p> <p>Conferma l'embargo di armi sino al 1 giugno 2013, con la sola eccezione del materiale militare non letale destinato alla protezione dei civili o alla coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione che l'Unione riconosce come rappresentante legittimo del popolo siriano.</p> <p>Conferma l'embargo, salva autorizzazione da concedersi da parte di ciascun Stato membro, secondo una valutazione da espletarsi caso per caso, laddove i materiali, i prodotti e le attrezzature soggette all'embargo siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici ovvero altri scopi umanitari a vantaggio del personale dell'ONU, dell'Unione o dei suoi Stati membri.</p> <p>Modifica del Regolamento (UE) n. 36/2012 in linea con la Decisione 2013/255/PESC.</p>

Paesi	Provvedimento	Divieti
SOMALIA	Risoluzione ONU S/Res/733 (1992)	Embargo generalizzato su tutte le forniture di armamenti.
	Regolamento (CE) n. 147/2003	Embargo su armi e materiale connesso.
	Risoluzione ONU S/Res/1356 (2001)	Eccezioni per attrezzature militari non letali ad uso umanitario e di protezione.
	Risoluzione ONU S/Res/1844 (2008)	Conferma l'embargo generalizzato imposto dalla precedenti risoluzioni ONU.
	Risoluzione ONU S/Res/1916 (2010)	Rinnova le eccezioni per attrezzature militari non letali ad uso umanitario e di protezione.
	Posizione comune 2002/960/PESC	Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso.
	Posizione comune 2009/138/PESC	Abroga la Posizione comune 2002/960/PESC e costituisce un embargo totalitario sugli armamenti e materiale connesso.
	Decisione 2010/126/PESC	Conferma ed estensione validità della Posizione comune 2009/138/PESC.
	Decisione 2010/231/PESC	Abroga la Posizione comune 2009/138/PESC e costituisce un embargo sugli armamenti e materiale connesso fatta eccezione per quelli diretti all'AMISOM e gli armamenti e materiali connessi non letali destinati ad uso umanitario.
	Risoluzione ONU S/Res/1972 (2011)	Conferma dell'embargo su armi e materiale connesso secondo le precedenti risoluzioni ONU S/Res 1844 (2008) e 1916(2010).
	Risoluzione ONU S/Res/2002 (2011)	Prevede l'applicazione delle misure imposte dalla Risoluzione S/Res/1844 (2008) a persone fisiche e giuridiche che violino l'embargo di armi e materiale connesso, compiano atti che minaccino la pace, la stabilità ovvero la sicurezza, impediscano l'assistenza umanitaria e/o violino le leggi internazionali applicabili.
	Risoluzione ONU S/Res/2060 (2012)	Riconferma l'embargo imposto con la Risoluzione ONU n. 1844/2008 con la sola eccezione del fornitura, vendita e trasferimento di armi a materiale connesso diretto all'AMISOM nonché materiale ed equipaggiamento non letale destinato ad uso umanitario e/o protettivo.
	Decisione 2012/633/PESC	Deroga all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento alla vendita e trasferimento di armamenti e materiale militare diretta unicamente a sostenere o ad essere usate dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia.

Regolamento (UE) n. 941/2012

Risoluzione ONU S/Res/2093(2013)

Deroga all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento alla vendita e trasferimento di armamenti e materiale militare diretta unicamente a sostenere o ad essere usate dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia.

Deroga all'embargo di armi e materiale connesso con riferimento alla vendita e trasferimento di armamenti e materiale militare diretta unicamente a sostenere o ad essere usate dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia. AMISOM, forze di sicurezza del governo federale somalo.

Paesi	Provvedimento	Divieti
	Decisione 2013/201/PESC	Modifica la Decisione 2010/231/PESC in linea con la Risoluzione ONU S/Res/2093(2013).
	Regolamento (UE) n. 431/2013	Modifica del Regolamento (CE) n. 147/2003 in linea con la Decisione 2013/201/PESC.
	Risoluzione ONU S/RES/2111(2013)	Conferma dell'embargo imposto con le precedenti risoluzioni, salvo la deroga prevista per la vendita e la fornitura di materiali e prodotti destinati alle forze di sicurezza del governo somalo e dell'UNSOM.
ZIMBABWE	Posizione comune 2004/161/PESC	Divieto di vendita allo Stato di armamenti ed attrezzature per repressione interna.
	Posizione comune 2008/135/PESC	Conferma ed estensione validità Posizione 2005/792/CFSP.
	Posizione comune 2009/68/PESC	Proroga misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.
	Posizione comune 2010/121/PESC	Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2011.
	Decisione 2011/101/PESC	Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2012
	Regolamento CE n.314/2004 ⁶	Embargo generalizzato su tutte le forniture di armamenti e materiale connesso.
	Decisione 2012/97/PESC	Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2013
	Decisione 2013/89/PESC	Proroga misure restrittive fino al 20 febbraio 2014.

³ Ultima modifica: Regolamento (UE) n. 298/2013 del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 341/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità.